



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 01.2023

Seregno, 13 Gennaio 2023

LEGGE DI BILANCIO 2023

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2022, n. 303, supplemento ordinario n. 43, la L. 29.12.2022 n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in vigore dal 1.01.2023. Si riassumono le principali disposizioni contenute nell'art. 1 della legge.

Modifiche al regime forfetario c. 54

È aumentato a 85.000 euro (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfetario.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Tassa piatta incrementale (flat tax) cc. 55-57

Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata alla nuova imposta sostitutiva.

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini Irpef e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni agevolative.

Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività 2023 c. 63

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'art. 1, c. 182 L. 208/2015, è ridotta al 5%

Ammortamento fabbricati strumentali di commercianti al dettaglio cc. 65-71

Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori del commercio al dettaglio sotto specificati, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. La disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati. Le imprese devono svolgere una delle attività riferite ad individuati codici ATECO: ¹ Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costi-

¹ Codici ateco: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al detta-



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

tuito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli artt. 117 e seguenti Tuir, possono avvalersi della disposizione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori citati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4 periodi di imposta.

Proroga 2023 agevolazioni per acquisto prima casa per under 36 cc. 74, 75

Sono prorogate fino al 31.12.2023 le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti con meno di 36 anni e Isee non superiore a 40.000 euro, consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l'acquisto).

Detrazione Irpef per acquisto case ad alta efficienza energetica c. 76

Ai fini Irpef, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione è pari al 50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci cc. 100-105

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2022.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (art. 52, c. 4, 1° periodo Dpr 131/1986). In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, o, in alternativa, con l'applicazione dei moltiplicatori, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori. Il

glio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui all'art. 47, cc. 1 e 5-8 Tuir, relativi alla presunzione di distribuzione, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e relativo trattamento fiscale. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Le società che si avvalgono di tali disposizioni devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 e la restante parte entro il 30.11.2023, mediante il modello F24. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Estromissione dei beni delle imprese individuali c. 106

Le disposizioni dell'art. 1, c. 121 L. 208/2015 che consentono l'estromissione dei beni di imprese individuali mediante il versamento di un'imposta sostitutiva si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31.10.2022, poste in essere dal 1.01.2023 al 31.05.2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, pari all'8% applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2023 e il 30.06.2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2023.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni cc. 107-109

Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01.2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 16%. Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 448/2001 in tema di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono estese anche alla rideeterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023, applicando l'imposta sostitutiva del 16%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15.11.2023.

Norme fiscali in materia di crypto-attività cc. 126-137

Nell'art. 67, c. 1 Tuir è inserita una nuova categoria di redditi diversi (posseduti dalle persone fisiche), costituita dalle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Per "crypto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle crypto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il 4°, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima del 1.01.2023 si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67 Tuir e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'art. 68, c. 5 Tuir. Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, al di sopra della soglia definita sono assoggettate a un'imposta del 26% (regime dichiarativo). I rimborsi, le cessioni, le permuta o la detenzione di cripto-attività rientrano fra le operazioni per cui è possibile optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. L'esercizio dell'opzione è consentito sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, banche o imprese di investimento autorizzate, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito (soggetti amministratori).

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico. Tale disposizione si applica anche ai fini dell'Irap. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1.01.2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. L'imposta sostitutiva è versata, mediante modello F24, entro il 30.06.2023. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Regolarizzazione della detenzione di cripto-attività cc. 138-143

I soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31.12.2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. I soggetti che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate. I soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione.

Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza nonché le modalità di attuazione delle disposizioni sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività oggetto di emersione e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5, c. 2 D.L. 167/1990.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Imposta di bollo comunicazioni su rapporti con cripto-attività cc. 144-147

Sono soggette all'imposta di bollo del 2 per mille anche le comunicazioni obbligatorie relative alle cripto-attività (incluse tra i prodotti finanziari). A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo del 2 per mille di cui all'art. 13 della parte I della tariffa allegata al Dpr 642/1972, si applica un'imposta sul valore del 2 per mille delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato nei casi in cui le cripto-attività sono detenute presso intermediari non residenti e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio.

Controlli sull'attribuzione delle nuove partite Iva cc. 148-150

L'Agenzia delle Entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio per esibire le scritture contabili di cui agli artt. 14 e 19 Dpr 600/1973, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali c. 151

Il soggetto passivo Iva che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'Economia (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo Iva è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

Responsabilità in reverse charge per operazioni Iva inesistenti c. 152

In materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette a Iva applicata mediante inversione contabile, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole, le relative disposizioni di "neutralità" non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore con la sanzione tra 250 euro e 10.000 euro, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre.

Estensione del principio di derivazione rafforzata per la correzione di errori contabili cc. 273-275

L'estensione del criterio di "derivazione rafforzata" di cui all'art. 8 D.L. 73/2022 alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applica ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, sussistendo gli altri presupposti di legge, sia con riferimento alle imposte sui redditi, sia all'Irap. Le norme si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22.06.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022).

Contabilità semplificata c. 276

Le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Proroga bonus mobili c. 277

È aumentata da 5.000 euro a 8.000 euro la misura della detrazione per il 2023 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Proroga detrazione per rimozione barriere architettoniche c. 365

È prorogata al 31.12.2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Proroga Superbonus al 110% cc. 894-895

È confermata l'applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110% (anziché nella misura ridotta del 90%) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. Si tratta di: a) interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); b) interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti presentata la CILA; c) interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA; d) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. • Tali disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco:

Definizione agevolata avvisi bonari cc. 153-161 e 163-165

E' possibile definire le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972), per le quali il termine di pagamento di cui all'art. 2, c. 2 D. Lgs. 462/1997 non è ancora scaduto alla data del 1.01.2023.

E' richiesto il versamento, rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni nella misura ridotta del 3%.

Regolarizzazione irregolarità formali cc. 166-173

Le irregolarità formali, concernenti infrazioni o inosservanze relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi (imposte dirette, Iva, Irap e tributi), commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate con un pagamento una tantum di 200 euro per ciascun periodo d'imposta, cui le infrazioni si riferiscono.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento cc. 174-178

E' possibile regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, a condizione che le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto.

La regolarizzazione la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, ridotte a un 1/18 del minimo previsto dalla legge. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate;

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento cc. 179-185

E' prevista la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. A tal fine, è necessario il pagamento delle sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge;

Definizione agevolata delle controversie tributarie cc. 186-205

E' concessa la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31.03.2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie cc. 206-212

In alternativa alla definizione agevolata, è possibile definire -entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori;

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale cc. 219-221

E' possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione. La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale on il versamento integrale, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato perfezionamento, l'ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull'imposta residua.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione cc. 222-230



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Vengono annullati automaticamente, alla data del 31 marzo 2023, i ruoli affidati da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l'1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per i carichi affidati da enti diversi, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, alle quali l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati.

Definizione agevolata carichi affidati all'agente dal 1.01.2000 al 30.06.2022 cc. 231-252

Rottamazione ruoli: definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento, entro il 31 luglio 2023, in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate, del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all'aggio.

Prestazioni occasionali cc. 342-354

Nuova disciplina per i voucher lavoro. Dal 1° gennaio 2023:

- il limite di utilizzo dei buoni lavoro da parte dei datori di lavoro aumenta da 5.000 a 10.000 euro Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile;
- i voucher si applicano alle aziende agricole, alberghiere, alle strutture ricettive operanti nel settore turistico e alle attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1);
- divieto del ricorso ai voucher da parte di utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- i voucher lavoro sono utilizzabili nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Proroga termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di R&S cc. 271-272

I soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo sono tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo di cui all'art. 5, cc. 7-12 D.L. 146/2021 del medesimo credito all'Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2023 (anziché il 31.10.2023).

Le certificazioni relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non siano già state constatate. È eliminato il riferimento, presente nelle disposizioni finora vigenti, all'ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza

Limite all'utilizzo del contante cc. 384-388

Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1.01.2023 aumenta a 5.000 euro.

Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, e dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità dei relativi rapporti in maniera di garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione o prestazione di servizi al fine di garantire l'imposizione di oneri proporzionali al valore delle singole transazioni.

Con decreto del Ministro dell'Economia è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi c. 423

È prorogato al 30.09.2023 il regime del credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 1057 L. 178/2020 per il 2022 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per tali investimenti il credito d'imposta è riconosciuto: (i) nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; (ii) nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; (iii) nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino